

Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2020, n. 41-1697

**L.R. n. 1/2015, art. 4, comma 2. Regolamento regionale n. 7/R del 23 novembre 2015 e s.m.i., art. 25, comma 1, lett. b). Autorizzazione all'attribuzione in uso gratuito temporaneo al Comune di Exilles di alcuni ambiti del complesso immobiliare di proprietà regionale denominato "Forte di Exilles" per l'organizzazione di iniziative ed eventi di carattere culturale e turistico nel corso della stagione estiva 2020.**

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

- la Regione Piemonte con istanza del 31 maggio 2016, prot. 330 dell'allora Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport presentata al Segretariato Regionale per il Piemonte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e alla Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta dell'Agenzia del Demanio, ha richiesto il trasferimento a favore della Regione del Forte in Exilles, via degli Alpini n. 1, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 28 maggio 2010 n. 85, per favorirne la massima valorizzazione funzionale a vantaggio diretto o indiretto della collettività e l'avvio del percorso di costruzione dell'Accordo di valorizzazione previsto dal sopra richiamato art. 5 comma 5;

- il suddetto complesso immobiliare, già appartenente al demanio pubblico dello Stato - ramo storico, archeologico e artistico, riveste l'interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. come da Decreto 35/2019 del 6 marzo 2019 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Segretariato Regionale per il Piemonte, provvedimento che ha formalmente abrogato il precedente provvedimento di dichiarazione d'interesse emanato in data 28 maggio 1968 ai sensi della L. 1089 del primo giugno 1939;

- le Amministrazioni interessate hanno attivato un apposito Tavolo Tecnico Operativo, nell'ambito del quale, in data 24 ottobre 2017, è stato valutato e condiviso formalmente il Programma di Valorizzazione predisposto dalla Regione ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010 e approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 37-5673 del 25.09.2017;

- in occasione della seduta del Tavolo Operativo del 29 novembre 2017 è stato condiviso lo schema di Accordo di Valorizzazione ex art. 112 D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, approvato con determinazione dirigenziale n. 729 del 22.12.2017 dell'allora Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco e sottoscritto il 21 marzo 2018 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Segretariato Regionale per il Piemonte, l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta e la Regione Piemonte, Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport;

- il predetto Accordo di Valorizzazione fissa e dettaglia gli obiettivi di tutela e valorizzazione del bene e dispone a carico della Regione precisi obblighi, prescrizioni e condizioni ai fini della conservazione e fruizione pubblica dello stesso;

- in forza di atto pubblico a rogito notaio Francesco Vaglianti Rep. n. 17276/Raccolta n. 7232 in data 30 ottobre 2019 la Regione è divenuta proprietaria del Forte;

- negli anni, nelle more del trasferimento alla Regione della proprietà del bene, già nella detenzione della Regione medesima in forza di verbale di consegna dall'Amministrazione Finanziaria prot. n.

6078/79 del 15 giugno 1979, sono state assunte dalla Giunta Regionale apposite deliberazioni per garantire l'apertura del Forte nei periodi estivi, con attribuzione della temporanea conduzione e gestione al Comune di Exilles in forza di appositi Accordi di collaborazione tra le Amministrazioni regionale e comunale;

- il menzionato Accordo sottoscritto il 21 marzo 2018, nel definire le strategie e gli obiettivi di tutela e valorizzazione del compendio demaniale, da perseguire attraverso l'apposito Programma di Valorizzazione parte integrante dell'Accordo stesso, finalizzati alla conservazione e al recupero complessivo del Forte, di cui è previsto l'ampliamento della fruibilità, con positive ricadute sulle potenzialità turistiche del luogo, prevede l'indizione da parte della Regione di una procedura di gara per la valorizzazione del bene in esito alla realizzazione di preliminari interventi di recupero e risanamento da parte della Regione medesima.

Dato atto che:

- le predette opere manutentive, necessarie per la conservazione di quanto oggetto di passati interventi di restauro, sono attualmente in corso di realizzazione da parte della Regione e, unitamente all'emergenza sanitaria in atto, non hanno consentito sino ad ora lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica per la valorizzazione del compendio, in particolare rendendo impossibile l'effettuazione di sopralluoghi, indispensabili per l'elaborazione di un'offerta congrua da parte di potenziali terzi interessati;

- nelle more dell'attivazione della gara, in continuità con la strategia della Regione Piemonte e in coerenza con il Programma di valorizzazione parte integrante e sostanziale del sopra citato Accordo ex art. 112 D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, si rende necessario proseguire la collaborazione con il Comune di Exilles per la gestione e conduzione del Forte nel periodo estivo del 2020, ai fini dell'organizzazione, a cura del Comune medesimo, di iniziative ed eventi di carattere culturale e turistico presso il sito, con esclusione delle aree di cantiere;

- con nota del 6.07.2020 agli atti della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, il Comune di Exilles ha manifestato la disponibilità, anche per la stagione estiva 2020, a collaborare con la Regione per l'apertura del Forte, richiedendone il comodato, con possibilità di subcomodato;

- dell'intendimento di attribuire al Comune l'uso temporaneo e la contestuale conduzione e gestione degli ambiti del Forte non interessati da aree di cantiere è stata data preventiva comunicazione con nota prot. n. 52397 del 6.07.2020 del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, al Segretariato Regionale del MiBAC per il Piemonte e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, per le finalità di vigilanza e di ispezione da parte dell'organo preposto alla tutela;

richiamati gli articoli 4, comma 2 della Legge Regionale n. 1 del 27 gennaio 2015 e 25, comma 1 lett. b) del Regolamento regionale n. 7/R del 23 novembre 2015 e s.m.i., che prevedono che gli immobili di proprietà regionale, previo provvedimento autorizzativo della Giunta regionale, possano essere oggetto di attribuzione in uso gratuito in favore delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, ai fini, fra l'altro, della realizzazione di progetti di valorizzazione del patrimonio e promozione del territorio.

Ritenuto pertanto, nel rispetto delle norme sopra citate, di autorizzare l'attribuzione in comodato gratuito temporaneo al Comune di Exilles del Forte di Exilles, con esclusione delle aree di cantiere, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, per la gestione e conduzione da parte del

Comune medesimo ai fini dell'organizzazione di iniziative ed eventi di carattere culturale e turistico volti alla valorizzazione del compendio demaniale e alla promozione del territorio, da svolgersi nelle sole giornate del sabato, della domenica e nei giorni festivi e nei soli ambiti oggetto del comodato, previa verifica da parte del Comune della fruibilità in sicurezza per la stagione estiva 2020;

ritenuto di stabilire la possibilità per il Comune di disporre il subcomodato degli ambiti del Forte al medesimo attribuiti in comodato temporaneo, nel perseguimento delle finalità di valorizzazione del bene e promozione del territorio e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lettera b) del Regolamento regionale n. 7/R del 23 novembre 2015 e s.m.i., fermi restando, in caso di subcomodato, tutti gli obblighi e le responsabilità del Comune nei confronti della Regione;

ritenuto di disporre che la durata del comodato temporaneo sia stabilita in un periodo decorrente all'incirca da metà luglio 2020 e comunque non oltre il 6 settembre 2020;

ritenuto altresì di disporre che durante il periodo di attribuzione in uso e gestione temporanea dei suddetti ambiti del Forte il Comune di Exilles ne sarà costituito custode e saranno in capo al medesimo:

- l'obbligo, considerata la realizzazione in corso da parte della Regione dei menzionati interventi di conservazione e restauro del bene, di operare in costante raccordo e previa intesa con il Settore regionale Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e nell'osservanza delle prescrizioni e limitazioni da quest'ultimo impartite;
- l'obbligo di provvedere, a cura di tecnico abilitato, alla redazione di opportuno Piano di Emergenza e per la gestione dei rischi relativi alle attività di visita programmate. Il suddetto Piano di emergenza dovrà prevedere, tra l'altro, la gestione degli eventuali rischi da interferenza in relazione ai citati cantieri presenti nel sito;
- tutti i rischi relativi alla responsabilità civile nei confronti di terzi, con esonero della Regione da ogni responsabilità al riguardo e con l'obbligo del Comune di garantire idonee coperture assicurative;
- la responsabilità per i danni arrecati all'immobile;
- l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza, igiene e sanità, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto;
- l'obbligo dell'ottenimento da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni occorrenti per lo svolgimento degli eventi e delle attività;

ritenuto di disporre che eventuali ulteriori prescrizioni dettate dall'organo ministeriale preposto alla tutela siano rese note al Comune a cura della Regione e costituiscano oggetto di inserimento automatico nel contratto, con la previsione che la loro inosservanza da parte del comodatario dia luogo alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento del danno;

ritenuto di disporre che eventuali proventi derivanti dall'uso del bene siano utilizzati dal Comune per finalità culturali e turistiche, con l'obbligo di darne motivato riscontro alla Regione;

ritenuto di demandare alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio l'adozione di tutti gli atti occorrenti per l'attuazione della presente deliberazione, senza esborsi in capo alla Direzione stessa;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, a voti unanimi,

*delibera*

- di autorizzare, alle condizioni di cui in premessa, l'attribuzione in comodato gratuito temporaneo, indicativamente a decorrere da metà luglio 2020 e comunque non oltre il 6 settembre 2020, al Comune di Exilles del Forte di Exilles, con esclusione delle aree di cantiere, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, per la gestione e conduzione da parte del Comune medesimo, ai fini dell'organizzazione di iniziative ed eventi di carattere culturale e turistico volti alla valorizzazione del compendio demaniale e alla promozione del territorio, da svolgersi nelle sole giornate del sabato, della domenica e nei giorni festivi e nei soli ambiti oggetto del comodato, previa verifica da parte del Comune della fruibilità in sicurezza;
- di stabilire la possibilità per il Comune di disporre il subcomodato degli ambiti del Forte al medesimo attribuiti in comodato temporaneo, nel perseguimento delle finalità di valorizzazione del bene e promozione del territorio e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lettera b) del Regolamento regionale n. 7/R del 23 novembre 2015 e s.m.i., fermi restando, in caso di subcomodato, tutti gli obblighi e le responsabilità del Comune nei confronti della Regione;
- di disporre che eventuali ulteriori prescrizioni dettate dall'organo ministeriale preposto alla tutela siano rese note al Comune a cura della Regione e costituiscano oggetto di inserimento automatico nel contratto, con la previsione che la loro inosservanza da parte del comodatario dia luogo alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento del danno;
- di demandare alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio l'adozione di tutti gli atti occorrenti per l'attuazione della presente deliberazione, senza esborsi in capo alla Direzione stessa;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

(omissis)

